

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO,
CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme sul contratto di società agricola di conduzione e servizi

ONOREVOLI SENATORI. — Da oltre venti anni la coltivazione diretta della terra, su iniziativa dei «Gruppi coltivatori di sviluppo», ricerca, giorno per giorno, uno spazio economico e giuridico per l'agricoltura di gruppo. Questa si presenta come struttura solidaristica tra famiglie coltivatrici per l'organizzazione delle operazioni culturali a monte del processo produttivo. I soci sono le stesse famiglie, le quali, legate il più delle volte da vincoli di parentela, di amicizia e di reciproca fiducia, si associano per i servizi di assistenza tecnico-economica e per lo scopo dell'accorpamento aziendale. Si tratta di un movimento che nasce dalla base, presenta proprie caratteristiche strettamente personali e familiari e rivela, nella sua realtà, l'inventiva socio-giuridica della piccola e me-

dia imprenditorialità agricola per rispondere ad una domanda di un primo livello di solidarietà. Ma la capacità creativa dei nostri coltivatori, pur costituendo il valore fondamentale, e, diremmo, insopprimibile dell'agricoltura familiare, incontra ostacoli nell'attuale ordinamento giuridico in quanto è mancato, finora, il riconoscimento di una struttura societaria che, sulla linea delle normative di taluni paesi europei, come la Francia e la Spagna, ad esempio, garantisca una area di operatività propria, distinta sia dall'impresa individuale che da quella cooperativa. La società agricola di base, emersa dall'esperienza di questi anni, si muove verso la cooperativa ma da essa si differenzia per le dimensioni e per il carattere familiare e plurifamiliare che si

vuole gelosamente custodire, rafforzare e approfondire.

Da queste constatazioni nasce il presente disegno di legge che in ripetute assemblee ci è stata fortemente sollecitato, con voto unanime e significativa fermezza, dai coltivatori interessati.

Anzitutto ci si può chiedere perchè è stato scelto, come supporto di base, lo schema normativo della società semplice del codice civile.

A tale interrogativo si può rispondere che:

a) si è tenuto conto della prassi organizzativa fin qui seguita dai *Clubs* 3P e dai Gruppi coltivatori di sviluppo i quali hanno seguito, con opportuni adattamenti, lo schema della società semplice per far fronte alle più immediate esigenze di organizzazione delle prime esperienze dell'agricoltura di gruppo;

b) si intende corrispondere alle esigenze di semplificazione giuridica delle strutture produttive di base;

c) si è tenuto conto del ristretto numero dei soci e della natura personale delle società che, di regola, si identificano in imprese pluri-familiari:

d) è stata tenuta presente le esperienze dei GAEC - *Groupements agricoles d'exploitation in commun* - francesi che hanno adottato lo schema della società civile del codice francese.

Con l'articolo 1 si definiscono gli elementi costitutivi e le finalità del contratto di società agricola di conduzione e servizi. Quanto ai soggetti si è pensato di limitare il numero massimo in otto per evitare di interferire nella sfera di azione delle società cooperative che, come è noto, iniziano con un numero minimo di nove soci. Tale limite massimo, tuttavia, può essere derogato quando si tratta di fare partecipare alla società, nella posizione di soci, anche i coadiuvanti familiari, quali donne e giovani, che siano «partecipi» delle imprese familiari che si associano.

Quanto alla qualificazione professionale si adotta la definizione generica di coltivatori, mentre nell'articolo 3, relativo ai soci, si fa un richiamo al requisito della iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli nelle regioni in cui esse è stato istituito. Comunque

si è evitato di accentuare il requisito di una preesistente qualificazione professionale di coltivatore diretto, e ciò per consentire una maggiore elasticità di ammissione di nuovi soci che siano, però, lavoratori agricoli in senso lato.

Riguardo ai requisiti oggettivi, quali l'esercizio delle attività in comune e conferimenti di beni e di servizi, si è ritenuto di fare un riferimento all'articolo 2135 del codice civile precisando, tra l'altro, in modo esplicito, che l'attività di allevamento deve essere contenuta entro i limiti di connessione con la coltivazione della terra previsti dai noti provvedimenti tributari. Così pure si è previsto che esercita l'impresa agricola anche la società organizzata per la prestazione di servizi quali, ad esempio, la esecuzione di operazioni colturali con macchine agricole.

Per la forma costitutiva si è previsto l'atto pubblico da registrarsi presso la Cancelleria della Sezione civile di tribunale più vicina al luogo di operatività delle società costituenti. Si è prevista, altresì, la attribuzione della personalità giuridica di diritto privato a seguito della registrazione, e ciò allo scopo di costituire un profilo giuridico di sicura rilevanza sociale ai fini dell'applicazione delle moderne normative in materia di programmazione e di interventi pubblici in agricoltura.

Con l'articolo 2 si è previsto un periodo di durata di dieci anni allo scopo di consentire una adeguata impostazione di avviamento aziendale e di cicli colturali.

Con l'articolo 3 si è affrontato il tema dei soggetti che possono essere soci: si deve trattare di persone fisiche che abbiano compiuti i diciotto anni, di ambedue i sessi, i quali parteciparono come singoli o come componenti di una impresa familiare coltivatrice. In presenza di quest'ultima è stato affrontato il problema dei rapporti giuridici tra «impresa familiare» e «società». Al riguardo sono state configurate due ipotesi:

1) che l'impresa familiare continui la sua attività in via autonoma, nell'esercizio di attività agricole, e che sia associata alla attività complementari quali, ad esempio, i servizi di macchine agricole;

2) che l'impresa familiare partecipi, insieme ad altri soci singoli od altre imprese

familiari, alla società per la gestione unita nell'accorpamento parziale o totale delle rispettive aziende.

In corrispondenza delle due ipotesi sono stati previsti particolari regolamenti giuridici dei rapporti patrimoniali fra le imprese familiari e le società.

Nello stesso articolo 3 è configurata l'ipotesi della partecipazione dell'affittuario coltivatore diretto alla società. Al riguardo la normativa tiene conto dei precedenti delle norme della legge francese del 1962 sui GAEC.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede la variabilità del numero dei soci e la irrilevanza della variazione di esso agli effetti della modificazione dell'atto costitutivo delle società e ciò per rimarcare la natura personalistica e solidaristica della società in oggetto.

L'articolo 4 considera la materia dei conferimenti che sono distinti in: a) terreni e scorte; b) lavoro; c) danaro.

Il regolamento previsto è sufficientemente esplicito. È da porsi in evidenza che il conferimento di beni immobili, quali terre e fabbricati, è ammesso sia in proprietà che in godimento. Tuttavia la preferenza è per il conferimento in godimento e da ciò si giustificano norme di favore in materia fiscale.

Quanto al lavoro si precisa che esso può consistere tanto in prestazione di lavoro direttivo quanto in prestazione di lavoro esecutivo, intendendosi con quest'ultimo termine sia il lavoro svolto a mano che quello eseguito con le macchine agricole.

Per il danaro si prevede un minimo di capitale sociale in numerario così come stabilito dalla legge francese sui GAEC. Si può prevedere anche una quota minima di sottoscrizione a carico dei soci, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea.

Quanto al capitale sociale, l'articolo 5 prevede tra l'altro che esso non è determinato in un ammontare prestabilito, e ciò per riprodurre la caratteristica della variabilità che è propria della società di tipo solidaristico, o mutualistico che dir si voglia.

L'articolo 7 regola l'amministrazione della società sotto il profilo dell'attribuzione del potere gestorio: trattandosi di società costituita, di regola, da pochi soci, fondata sulla fiducia personale, si è previsto un esplicito

richiamo all'articolo 2258 del codice civile sulla tipologia di amministrazione congiuntiva che agevola e accentua il consenso dei soci amministratori. Tuttavia è lasciata facoltà ai soci promotori e costituenti di prevedere nell'atto costitutivo, o nello statuto, la costituzione dell'assemblea come organo sociale collegiale, e la nomina del presidente e del vicepresidente.

L'articolo 8 riguarda l'assemblea le cui caratteristiche fondamentali sono la possibilità di delega ad altro socio o ad un partecipe dell'impresa familiare e l'attribuzione di compiti di gestione ordinaria e straordinaria, istituendosi così un regime assembleare in considerazione del limitato numero dei soci.

I poteri di amministrazione esecutiva e di rappresentanza nei confronti dei terzi sono attribuiti al presidente secondo l'articolo 9.

Per le norme concernenti l'assemblea e il presidente è stata tenuta presente la prassi adottata da talune società semplici che da anni attuano agricoltura di gruppo, specie nel settore delle stalle sociali.

Nell'articolo 10 viene trattato il problema della responsabilità per le obbligazioni sociali; mentre si afferma esplicitamente la responsabilità primaria del patrimonio sociale, la responsabilità sussidiaria dei soci è limitata al doppio della quota di danaro sottoscritto.

Alla responsabilità sussidiaria così limitata viene aggiunta, per il residuo debito, una ulteriore garanzia sussidiaria a carico del fondo interbancario di garanzia. Inoltre, per i mutui agevolati di miglioramento fondiario, che importano investimenti, è prevista la fidejussione di sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Nell'ultimo comma dell'articolo 10 si precisa che non si applicano le disposizioni previste dal codice civile sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali in regime di società semplice.

Con la proposta normativa, escludendosi la responsabilità illimitata dei soci e integrando la responsabilità del patrimonio sociale con la garanzia sussidiaria, si ritiene di istituire un regime di responsabilità che dovrebbe essere ben accetto ai coltivatori e agli istituti di credito interessati.

Con gli articoli 11, 12 e 13 vengono regolati i compensi per i fattori produttivi nonchè la

ripartizione degli utili e delle perdite. Si è ritenuto opportuno definire «gli utili netti» e le «perdite», e ciò allo scopo di consentire una più sicura contabilizzazione.

Rimane però evidente che scopo sociale fondamentale della società agricola è quello di realizzare una riduzione di costi, un aumento di produttività e l'aiuto reciproco per una comune crescita culturale oltre che economica. La distribuzione di utili è solo eventuale ed è regolata secondo la norma dell'articolo 2536 del codice civile che regola la materia per le società cooperative.

Nel computo dei costi di gestione, a carico dell'impresa comune sono stati tenuti presenti, in via prioritaria, i compensi da attribuire ai fattori produttivi direttamente forniti dai soci. Una priorità viene riconosciuta, in senso assoluto, per il lavoro prestato dagli stessi.

Tuttavia, quanto alla misura di tali compensi, si ritiene di dovere fare capo a normative preesistenti, quali le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi per gli operai agricoli e l'equo canone per gli affitti rustici secondo le leggi vigenti. La tariffa è rapportata a tariffe e livelli minimi, considerando che i soci partecipano agli utili e ai rischi dell'impresa comune.

Con l'articolo 14 sono stati trattati i problemi dello scioglimento parziale della società. In tale norma si fa capo alla normativa prevista dal codice civile e dagli statuti delle società in generale, e di quelle cooperative in particolare. Da porre in evidenza, tuttavia, la lettera *b*) dell'articolo 14 in cui si prevede la facoltà di recesso del socio limitatamente ai casi determinati nell'atto costitutivo, o nello statuto, con riferimento al concetto di sopravvenuta impossibilità soggettiva od oggettiva di partecipazione alla società.

Con gli articoli 15 e 16 sono regolati quei casi in cui, per la cessazione di partecipazione di uno o più soci, possa essere messa in crisi la sussistenza dell'attività agricola a danno degli altri soci che hanno possibilità e interesse a continuare la gestione associata dei terreni.

In sostanza, sia nell'ipotesi di esecuzione di piantagioni, costruzioni od opere sul terreno appartenente ad un socio, sia nei casi di cessione d'uso o di trasferimento in proprietà del terreno precedentemente conferito in

godimento alla società, le norme proposte vogliono impostare una valutazione comparativa degli interessi in conflitto, facendo la scelta di quello attinente la maggioranza dei soci per la continuità della gestione associata.

Nell'articolo 18 si riproduce il principio di preferenza nella concessione di provvidenze economiche, secondo le norme che nelle diverse leggi fanno riferimento ai coltivatori diretti o alle imprese coltivatrici familiari. In sostanza si è tenuto a stabilire che le società per l'agricoltura di gruppo riproducono il principio di personalizzazione dell'impresa, che è proprio dell'imprenditore individuale o familiare dedito all'esercizio diretto delle attività agricole.

Nell'ultimo comma del citato articolo 18 si è inteso fare riferimento alle agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia di edilizia residenziale comunque agevolata, per l'acquisizione di terreni necessari alla costruzione di impianti produttivi agricoli.

Con l'articolo 19, sviluppando il principio di personalizzazione dell'impresa testè affermato, si è inteso stabilire che i soci della società, pur rimanendo tali, possono ottenere agevolazioni economiche individuali per l'esercizio della rispettiva impresa.

Con l'articolo 20 si è voluto precisare che anche nel caso di gestione unita e di funzione totale delle aziende i soci hanno diritto alle previdenze sociali ed assicurative proprie dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Con l'articolo 21 si è voluto salvaguardare il regime fiscale di favore che già le vigenti leggi prevedono per l'imprenditore familiare.

Questa norma sembra necessaria per superare le difficoltà di natura fiscale che si opporrebbero, altrimenti, alla costituzione ed alla operatività della società agricola di conduzione e servizi.

Con l'articolo 22 si è prevista la possibilità della sua trasformazione in società cooperativa, è ciò per corrispondere ad una certa prassi e prospettiva per la quale le società semplici in agricoltura possano svilupparsi, dopo un sicuro avviamento, in una più ampia ed estesa struttura solidaristica se ne ricorrano i presupposti di fatto.

Per le considerazioni e l'illustrazione fin qui svolte, confidiamo di avere reso evidente la

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motivazione socio-giuridica del presente disegno di legge: esso nasce, non già da un vertice organizzativo sindacale, ma dall'esperienza della base della agricoltura familiare italiana. Esso non offre soluzioni prefabbricate, ma si adegua a quelle già sperimentate, perfezionandole; esso non intende invadere l'area organizzativa della cooperazione, bensì avviare a

questa, attraverso il processo di maturazione dei soggetti e dei fatti oggettivi, le famiglie coltivatrici.

Auspichiamo per questa nostra iniziativa la convergenza e il sostegno delle forze politiche e delle parti sociali che oggi ed in futuro vorranno darsi carico delle sorti dell'impresa coltivatrice familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Contratto di società agricola
di conduzione e servizi)*

1. Con il contratto di società agricola di conduzione e servizi due o più coltivatori, fino ad un massimo di otto, conferiscono terreni, scorte quali animali, macchine ed altri beni strumentali, danaro e lavoro per l'esercizio in comune di impresa agricola e delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Nel caso che la società si proponga l'allevamento di animali, le norme della presente legge sono applicabili sempre che detta attività sia comunque connessa con la coltivazione dei terreni entro i limiti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, articolo 1.

3. Ai fini della presente norma è impresa agricola anche l'attività organizzata per la prestazione di servizi ai soci per l'esercizio delle rispettive imprese agricole.

4. Il contratto di società deve essere stipulato per atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale, sezione civile, competente per territorio. All'atto della registrazione deve essere dichiarata dai soci ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

5. Con la registrazione la società acquista personalità giuridica.

6. Devono essere altresì registrate presso detta cancelleria le successive modificazioni del contratto sociale e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

Art. 2.

(Durata)

1. La durata del contratto sociale è determinata nell'atto costitutivo, o nello statuto, e

comunque non può essere inferiore a dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo socio per i motivi indicati nel successivo articolo 14.

Art. 3.

(I soci)

1. Possono essere soci i coltivatori o le coltivatrici nonchè altri lavoratori della terra che abbiano compiuto diciotto anni. In presenza di impresa familiare coltivatrice associata, che sia gestita in via autonoma, è considerato socio, agli effetti del numero e dell'esercizio in comune dell'impresa sociale, solo il rappresentante dell'impresa familiare stessa che sia designato dai partecipi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* codice civile, primo comma.

2. La sostituzione del socio rappresentante, sempre a seguito di detta designazione, è possibile anche nel corso dell'esecuzione del contratto sociale.

3. Nel caso di cui al precedente primo comma, i rapporti organizzativi e patrimoniali, all'interno dell'impresa familiare, continuano ad essere regolati dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

4. Nel caso che la società provveda, con la conduzione unita, all'accorpamento dei terreni appartenenti ai singoli soci e nella nuova azienda lavorino, oltre il titolare, anche i partecipi delle famiglie associate, questi ultimi sono considerati soci a tutti gli effetti, anche oltre il limite numerico massimo di otto. I rapporti patrimoniali, all'interno di ciascuna famiglia associata, continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sempre che queste siano compatibili con le norme del contratto sociale.

5. Qualora un affittuario coltivatore diretto intenda aderire ad una società in presenza di impresa familiare associata, che sia gestita in via autonoma, è considerato socio, agli effetti del numero e dell'esercizio in comune dell'impresa sociale, solo il rappresentante dell'impresa familiare stessa che sia designato dai partecipi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, primo comma.

6. I soci devono produrre l'attestato di iscrizione nell'albo professionale degli im-

prenditori agricoli nelle regioni in cui è stato istituito e risulta funzionante. A tale effetto l'iscrizione del titolare di azienda, in presenza di impresa familiare coltivatrice, si estende, di diritto, a tutti i partecipi familiari.

7. La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

8. L'ammissione di nuovi soci ha luogo a seguito di domanda e di decisione unanime dei soci o a deliberazione favorevole da parte dell'assemblea dei soci ove questa sia prevista. Oltre l'esame sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, verrà stabilita anche la misura di una eventuale indennità aggiuntiva in corrispondenza della situazione patrimoniale acquisita dalla società al momento della ammissione.

Art. 4.

(Conferimenti di terreni e scorte, di lavoro e di danaro)

1. I soci sono obbligati a conferire i terreni e le scorte indicati nel contratto sociale o specificati nell'atto individuale di adesione.

2. Per i terreni e scorte necessari all'esercizio della coltivazione e delle altre attività sociali deve essere indicato se il conferimento alla società ha luogo in proprietà o in godimento. Per la garanzia e rischi di tali conferimenti nell'uno e nell'altro caso si applica il disposto dell'articolo 2254 del codice civile.

3. I terreni e le scorte devono essere stimati, all'atto del conferimento, ad opera di uno o più esperti estimatori, nominati dai soci o dall'assemblea, in base a criteri di stima specificati nello statuto o regolamento o in una apposita deliberazione dell'assemblea stessa. Il valore di stima deve essere registrato nel libro dei soci e contabilizzato.

4. In particolare, il conferimento in proprietà del bestiame o di macchine agricole, può aver luogo col versamento alla società del prezzo realizzato dalla vendita di dette scorte a terzi acquirenti e si intende come contratto di mutuo per il quale la società si obbliga alla restituzione della somma, al valore nominale, e al pagamento degli interessi, secondo l'ammontare, modalità e tempi stabiliti nello

statuto o nel regolamento o deliberazione assembleare.

5. Nel caso in cui la società attui un allevamento di animali in connessione e in via complementare delle attività di coltivazione dei singoli soci coltivatori, questi sono obbligati a conferire foraggi nella quantità e modalità stabilite nello statuto o regolamento o deliberazione assembleare.

6. Nel caso in cui la società abbia lo scopo di organizzare la prestazione di servizi mediante macchine o altre attrezzature aziendali a favore dei singoli soci coltivatori che esercitano le rispettive imprese coltivatrici in via autonoma, l'assemblea è tenuta a stabilire un regolamento sulle modalità, sui tempi e sulle tariffe per la prestazione dei servizi stessi. Nello stesso regolamento sono fissate le modalità per l'istruzione tecnica professionale dei soci incaricati dell'uso delle macchine o altre attrezzature.

7. I soci sono obbligati ad apportare le rispettive prestazioni di lavoro direttivo od esecutivo nella qualità e quantità e secondo l'organigramma stabiliti nello statuto, regolamento o deliberazione assembleare, in relazione all'oggetto sociale.

8. L'esonero da dette obbligazioni può essere stabilito dai soci all'unanimità o dall'assemblea, in via temporanea, nei casi in cui sopravvenga impossibilità delle prestazioni per causa non imputabile alla volontà del socio. In tali casi si provvederà alla sostituzione del socio con prestazioni di solidarietà degli altri soci o lavoro di terzi dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Ogni socio deve conferire una quota di danaro per un importo stabilito dai soci promotori, al momento della costituzione, o successivamente, dall'assemblea dei soci stessi.

10. La società non può avere un capitale sociale in numerario inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 5.

(Patrimonio sociale)

1. Il patrimonio sociale è costituito dalla somma degli importi in denaro e dal valore attribuito ai beni conferiti dai soci in proprietà

o acquisiti dalla società per compravendita o ad altro titolo nonchè dagli utili sociali accantonati a riserva.

2. I beni conferiti solo in godimento nonchè le prestazioni di lavoro da parte dei soci non costituiscono patrimonio sociale.

3. Il capitale della società non è determinato in ammontare prestabilito.

Art. 6.

(Quota di partecipazione sociale)

1. I conferimenti di terreni, o di scorte, di lavoro e danaro effettuati da ciascun socio, all'atto della costituzione della società o successivamente - per adesione accettata dagli altri soci o dall'assemblea - concorrono a formare, globalmente, la quota individuale di partecipazione sociale secondo i rispettivi valori di stima registrati nel libro dei soci.

2. Tale quota non è rappresentata da alcun titolo di credito e può essere ceduta, previo consenso unanime dei soci, ad altro coltivatore che abbia i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7.

(Amministrazione della società)

1. L'amministrazione della società spetta congiuntamente a tutti i soci ovvero ad alcuni di essi secondo designazione da parte degli altri soci ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2258 del codice civile.

2. È in facoltà dei soci di prevedere, nell'atto costitutivo o nello statuto, l'assemblea e la nomina del presidente e vicepresidente ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

3. La durata degli incarichi e delle cariche sociali è annuale, salvo riconferma espressa con consenso unanime di tutti i soci.

Art. 8.

(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. È convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritiene opportuno per la gestione sociale e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che

rappresentino la metà di tutti i soci. L'assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, e per la validità delle deliberazioni devono essere indicate nell'atto costitutivo o nello statuto.

3. Rientrano nella competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del rendiconto;
- b) la nomina del presidente e del vicepresidente;
- c) la scelta degli ordinamenti produttivi;
- d) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) l'assunzione del personale;
- f) l'adesione ad organismi con finalità integrative rispetto a quelle perseguite dalla società;
- g) il conferimento di procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite dallo statuto al presidente;
- h) la nomina di eventuali comitati tecnici determinandone le mansioni;
- i) tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale;
- l) l'autorizzazione della cessione delle quote di partecipazione sociale;
- m) la costituzione di un fondo di riserva mediante accantonamento di utili netti di gestione;
- n) il trasferimento ai fondi di riserva, fino al 50 per cento, delle spettanze dei soci esclusi;
- o) l'adozione del regolamento interno;
- p) la determinazione dell'ammontare minimo dei conferimenti iniziali da parte dei soci.

4. Nell'assemblea hanno diritto al voto i soci in regola nei confronti della società sia per quel che riguarda i versamenti della quota di danaro che i conferimenti di altri beni.

5. Le modalità di votazione sono stabilite in assemblea; l'elezione del presidente deve sempre effettuarsi con scrutinio segreto.

6. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresen-

tare da una persona partecipe all'impresa familiare o da altro socio mediante delega scritta; ciascun delegato non può tuttavia rappresentare più di un socio.

7. L'assemblea determina il valore minimo dei conferimenti cui il socio è tenuto al momento dell'ammissione alla società, successivamente alla sua costituzione.

8. L'assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più esperti estimatori a tempo determinato con il compito di procedere alla valutazione dei terreni e dei beni conferiti alla società così da poterli ridurre in millesimi.

Art. 9.

(Il presidente della società)

1. Il presidente della società è nominato dall'assemblea dei soci e ha la rappresentanza della stessa e la firma sociale.

2. Al presidente compete la rappresentanza della società in giudizio e di fronte ai terzi, e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giudizio.

3. Spetta al presidente:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) formulare il rendiconto annuale;

c) tenere i libri e le scritture connessi con lo svolgimento dell'attività sociale;

d) predisporre il regolamento interno;

e) stipulare gli atti e contratti deliberati dall'assemblea;

f) aprire conti correnti con istituti bancari, firmare assegni, tratte e cambiali, incassare somme rilasciandone quietanza.

4. In assenza o impedimento del presidente le di lui mansioni vengono assunte dal vicepresidente, nominato dall'assemblea contestualmente alla nomina del presidente.

Art. 10.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

1. I creditori delle società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

2. Il socio, richiesto del pagamento di debiti sociali, può domandare, anche se la società è

in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente i soci limitatamente ad un ammontare pari al doppio della quota di danaro rispettivamente conferito. Il residuo debito sociale è coperto da garanzia sussidiaria a carico del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, da attuarsi alle condizioni e modalità procedurali stabilite per l'applicazione di detta norma.

4. La società, per mutui di miglioramento fondiario comunque agevolati in virtù di leggi dello Stato o delle regioni, può inoltre richiedere la fidejussione di cui all'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, alle condizioni previste nel comma quarto di detto articolo.

5. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2267 del codice civile.

Art. 11.

(Compensi dei fattori produttivi)

1. Sono spese di produzione, oltre a quelle sostenute per l'acquisto di scorte e per le prestazioni di lavoro di dipendenti non soci, anche i compensi attribuiti ai fattori produttivi direttamente conferiti dai soci, quali il lavoro, il godimento del terreno, di animali e di altre scorte, nonché l'interesse annuo della quota di danaro apportato alla società.

2. La misura dei compensi sarà stabilita dai soci, con consenso unanime, ovvero dall'assemblea dei soci ove essa sia prevista nel contratto sociale, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

3. Il lavoro dei soci deve essere remunerato in via prioritaria, tenuto conto delle tariffe minime salariali stabilite nei contratti collettivi provinciali degli operai agricoli nonché della partecipazione dei soci stessi alla ripartizione degli utili netti di gestione.

4. Il compenso per il godimento dei terreni non può eccedere i livelli minimi di equità stabiliti per i terreni della zona in cui opera la società, dalla Commissione provinciale per

l'equo canone degli affitti di fondi rustici ai sensi delle vigenti leggi sulla materia.

Art. 12.

(Distribuzione degli utili)

1. Ciascun socio ha diritto di percepire, dopo l'approvazione del rendiconto annuale, la sua parte di utili netti in proporzione ai conferimenti effettuati.

2. Per utili netti si intendono, agli effetti della presente legge, i residui di ricavo dalla vendita dei prodotti, una volta dedotti i costi sostenuti per la produzione di essi, tra cui i compensi per i fattori produttivi, le quote annuali di reintegrazione, imposte, contributi e spese varie.

3. Per la distribuzione di detti utili si applica l'articolo 2536 del codice civile.

Art. 13.

(Ripartizione delle perdite)

1. Le parti spettanti ai soci nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

2. In ogni caso deve essere fatta salva la remunerazione del lavoro, prestato dai soci, in misura non inferiore alle tariffe minime dei salari stabiliti nei contratti collettivi provinciali di lavoro per gli operai agricoli.

3. Agli effetti della presente norma si intendono perdite le differenze, per difetto, tra ricavi dalla vendita dei prodotti realizzati nell'annata agraria e i costi di produzione.

Art. 14.

(Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso e esclusione)

1. Sono cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio la morte, il recesso o l'esclusione del socio.

2. In caso di morte di uno dei soci, la società deve liquidare la quota di partecipazione sociale agli eredi, salvo che gli altri soci con consenso unanime, ovvero l'assemblea dei soci ove questa sia prevista, deliberino di sciogliere la società stessa, o di continuarla con gli eredi quando questi siano in possesso

dei requisiti professionali e si impegnino ad adempiere agli obblighi prescritti nel contratto sociale. In presenza di impresa familiare il partecipante, legittimato a succedere come socio a quello deceduto, deve essere designato ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, primo comma.

3. In caso di liquidazione della quota gli eredi dei soci, che hanno conferito beni in godimento, hanno diritto, a loro scelta, a riprenderli nello stato in cui si trovano ovvero all'equivalente in danaro in base ai prezzi di mercato e allo stato d'uso nel tempo della riconsegna. Se i beni sono periti o deteriorati, per causa imputabile agli amministratori della società, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

4. Ogni socio può recedere dalla società, se questa è costituita a tempo indeterminato, ovvero nei casi determinati nel contratto sociale inerenti la sopravvenuta impossibilità soggettiva od oggettiva di partecipazione alla società. L'accertamento sulla sussistenza di questi casi è demandato agli altri soci o all'assemblea ove questa sia prevista. In ogni caso il socio è tenuto a comunicare al presidente la sua decisione di recesso con congruo preavviso, in relazione alla fine di ciascuna annata agraria, e adeguata motivazione.

5. Per la liquidazione della quota e il ritiro o realizzo dei beni conferiti in godimento si applica quanto disposto nel caso di morte del socio.

6. Per l'esclusione del socio e per il procedimento relativo nonché per la liquidazione della quota del socio uscente e per la sua responsabilità si applicano gli articoli 2286, 2287, 2288, 2289 e 2290 del codice civile.

Art. 15.

(Riscatto della quota)

1. Nei casi di morte del socio, senza che gli eredi subentrino allo stesso, o di recesso o di esclusione, qualora sui terreni conferiti in godimento siano state eseguite piantagioni, costruzioni od opere che non possono essere rimosse senza grave danno o pregiudizio della

continuazione della gestione aziendale, la società ha facoltà di riscattare la proprietà della quota pagando il prezzo di stima stabilito da uno o più esperti.

Art. 16.

(Prelazione)

1. In caso di cessione d'uso o di trasferimento in proprietà di terreno da parte del socio ad un terzo, la società ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, salvo che la cessione o trasferimento siano posti in essere a favore di un coltivatore o lavoratore agricolo che faccia domanda di ammissione, e questa venga accettata dalla società stessa.

2. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 prevale su ogni altro diritto di prelazione previsto dalle vigenti leggi.

Art. 17.

(Scioglimento della società)

1. Per lo scioglimento della società si applicano gli articoli dal 2272 al 2283 del codice civile.

2. Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato in conformità delle previsioni statutarie.

Art. 18.

(Preferenza nella concessione di provvidenze economiche)

1. Nelle concessioni di provvidenze economiche per il potenziamento e lo sviluppo dell'agricoltura e zootecnia, alle società costituite e riconosciute ai sensi della presente legge, spetta la preferenza prevista, da leggi dello Stato o regionali, per i coltivatori diretti e per le imprese coltivatrici familiari singole.

2. Ove, in virtù di determinate leggi statali o regionali, le cooperative siano poste al primo posto per la concessione di dette provvidenze, lo stesso grado di preferenza compete di diritto alle società di cui alla presente legge.

3. Le società sono legittimate a chiedere e ottenere, con la preferenza di cui ai commi precedenti, le agevolazioni per l'acquisto di terreni per la formazione o arrotondamento di proprietà coltivatrici, ovvero per l'acquisizione di terreni per la costruzione di impianti produttivi ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia residenziale o edilizia agevolata.

Art. 19.

(Regime economico)

1. I soci della società di cui alla presente legge sono considerati quali imprenditori personali anche se associati e possono, conseguentemente, ottenere agevolazioni economiche individuali per iniziative inerenti l'impresa quando questa sia gestita in via autonoma al di fuori della società.

Art. 20.

(Regime previdenziale)

1. Nel caso di gestione unita delle aziende associate, ai soci della società di cui alla presente legge, ai partecipi di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai coadiuvanti di ciascun socio, si applicano:

a) la legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione contro le malattie;

b) la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

c) la legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modifiche ed integrazioni, concernente gli assegni familiari;

d) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, titolo II, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. È fatto salvo il regime previdenziale in vigore per il titolare ed i coadiuvanti familiari, qualora l'impresa conservi la propria autonomia di gestione pure se associata.

Art. 21.

(Regime fiscale)

1. L'atto costitutivo della società di cui alla presente legge e i successivi atti di modificazione nonché le cessioni di quota di partecipazione sono assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000.

2. Per l'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Tutti gli atti ed i documenti nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle relative copie inerenti all'applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

4. Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano le norme di cui agli articoli da 21 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

5. Per l'imposta locale sui redditi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con le deduzioni di cui all'articolo 7, quarto comma, del decreto stesso.

6. Per il reddito derivante dagli allevamenti con terra insufficiente, si applicano le norme ed i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132.

Art. 22.

(Trasformazione della società)

1. L'assemblea può deliberare, con voto unanime dei soci presenti o rappresentati, la trasformazione della società in società cooperativa semprechè ne sussistano i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del codice civile sulla società semplice semprechè non siano incompatibili con la presente legge.